



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **22** del **21/03/2019**

Oggetto: **Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote anno 2019 - Approvazione piano finanziario**

Adunanza ordinaria del 21/03/2019 ore 15:30 seduta pubblica.

Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,50.

Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 28 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Benelli Alessandro	X	-	Berselli Emanuele	-	X
Bianchi Gianni	-	X	Calussi Maurizio	X	-
Capasso Gabriele	X	-	Carlesi Massimo Silvano	X	-
Ciardi Sandro	X	-	De Rienzo Filippo Giovanni	-	X
Garnier Marilena	X	-	Giugni Alessandro	X	-
La Vita Silvia	X	-	Lombardi Roberta	X	-
Longo Antonio	X	-	Longobardi Claudia	X	-
Mennini Roberto	X	-	Milone Aldo	X	-
Mondanelli Dante	-	X	Napolitano Antonio	X	-
Pieri Rita	X	-	Rocchi Lorenzo	X	-
Roti Luca	X	-	Santi Ilaria	X	-
Sanzo' Cristina	X	-	Sapia Marco	X	-
Scali Stefano Antonio	X	-	Sciumbata Rosanna	X	-
Tassi Paola	X	-	Tropepe Serena	X	-
Vannucci Luca	X	-	Verdolini Mariangela	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Biancalani Luigi, Faltoni Monia, Squittieri Benedetta, Barberis Valerio

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Oggetto: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote anno 2019 - Approvazione piano finanziario

Il Consiglio

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;

Richiamate la D.C.C. n. 31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il Piano della Performance;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Premesso che l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è disciplinato dai commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

Preso atto che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamato l'art. 1 della Legge 147/2013 così come modificato dalla Legge 208 del 28/12/2015 il quale prevede:

- al comma 639 che la TASI è posta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- al comma 676 che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille con facoltà per i Comuni di modificare tale misura in diminuzione fino all'azzeramento;



- al comma 677 che il comune può determinare in aumento l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- al comma 678 che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille e che in riferimento ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta all'1 per mille con facoltà per i comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- al comma 681 che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ciascun soggetto è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- al comma 682 che il comune debba provvedere all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Considerato il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU si ritiene opportuno:

- assoggettare a TASI, in quanto esenti dall'IMU, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- assoggettare a TASI, in quanto esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, applicando l'aliquota del 1,0 per mille, tenuto conto del limite contenuto nel comma 678 della Legge n. 147/2013;
- Ritenuto pertanto opportuno individuare, per l'annualità 2019, le seguenti aliquote relativamente al tributo per i servizi indivisibili:

	FATTISPECIE	ALIQUOTA
1	Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 PER MILLE
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	1,0 PER MILLE
3	Tutti gli immobili diversi dai precedenti	0,0 PER MILLE

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanze e Tributi,

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



in data 04.03.2019, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 18.03.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti 29

Favorevoli 18 Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Bartolozzi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi, Sciumbata, Carlesi, Vannucci, Tassi, Mennini, Roti, Napolitano, Longobardi, Lombardi.

Contrari 11 Scali, Pieri, Ciardi, Longo, Giugni, Benelli, Garnier, Milone, La Vita, Capasso, Verdolini.

APPROVATA

Delibera

1. di approvare per l'anno 2019 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) come segue:

	FATTISPECIE	ALIQUOTA
1	Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 PER MILLE
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	1,0 PER MILLE
3	Tutti gli immobili diversi dai precedenti	0,0 PER MILLE

2. di approvare l'elenco dei servizi indivisibili con i relativi costi alla copertura dei quali è destinato il gettito del tributo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di dare atto, inoltre, che le suddette aliquote hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che, in assenza di specifica deliberazione o di modifiche normative, esse saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006;
4. di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 29

Favorevoli 18 Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Bartolozzi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi, Sciumbata, Carlesi, Vannucci, Tassi, Mennini, Roti, Napolitano, Longobardi, Lombardi.

Contrari 11 Scali, Pieri, Ciardi, Longo, Giugni, Benelli, Garnier, Milone, La Vita, Capasso, Verdolini.

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	PIANO FINANZIARIO 2019	piano finanziario tasi 2019.pdf	04/03/2019
8A7D9AA382625D076F590966B8C222137E275FC7CF1F365D2B43660DD8C2D929			
	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE_SC_2019_46.odt.pdf.p7m	04/03/2019
620C1B9D32787FA0A2982FF19AD384DDA4BC3697B80055D86EB6AF205DCDE6B1			
	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	PARERE_SC_2019_46.odt.pdf.p7m	04/03/2019
02014F42D0569E2A404453071E125DB49F5CAEECB03437C439ECABFFA9B9E654			

Documenti Allegati Parte integrante

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	PIANO FINANZIARIO 2019	piano finanziario tasi 2019.pdf	04/03/2019
8A7D9AA382625D076F590966B8C222137E275FC7CF1F365D2B43660DD8C2D929			

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

SANTI ILARIA

codice fiscale SNTLRI67H53G999S

num.serie: 7007778848202191489653008962300779336

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 05/11/2018 al 05/11/2021

FEDELI SIMONETTA

codice fiscale FDLSNT63S65F205T

num.serie: 84417472972433758356609304697766650961

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 06/03/2018 al 06/03/2021